avv. Michele Iapicca Via Nicola Serra 109 87100 Cosenza Mob. 3393592088 0984/022805 www.iapicca.com

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA	
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI	
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI	
Procedura esecutiva immobiliare n. 162/2008 REI	
Giudice dell'esecuzione dott. Sicilia Giuseppe	
Professionista delegato e custode avv. Michele Iapicca	
Il sottoscritto professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi	
dell'art. 591 bis c.p.c., nella procedura in epigrafe, giusta ordinanza emessa	
dal Giudice dell'esecuzione in data 11/12/2023 alla luce del disposto	
attualmente in vigore dell'art. 569, 576 e 591 bis c.p.c.	
AVVISA	
che il giorno 21 novembre 2024 alle ore 9,15 dinanzi a sé, presso la sala	
d'aste messa a disposizione dal Tribunale di Cosenza, ubicata in Cosenza,	
presso gli Uffici del Giudice di Pace, via Antonio Guarasci, Piano VI, stanza	
n. 1, si procederà alla vendita senza incanto con modalità "sincrona mista" ex	
art. 22 D.M. n. 32/15, degli immobili di seguito descritti, tramite la	
deliberazione delle offerte pervenute secondo le modalità infra descritte e	
l'eventuale gara tra gli offerenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 573 c.p.c.,	
che unitamente alle parti, sono sin d'ora convocati.	
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI	
LOTTO UNICO	
- Fabbricato destinato a civile abitazione articolato in piano terra (adibito a	
ingresso, corridoio, cucina con camino, bagno e ripostiglio – soggiorno con	
corpo scala che conduce al piano superiore), primo piano (con n. 2 camere	
da letto e bagno con antibagno) e sottotetto non abitabile (articolato in	

soggiorno con angolo cottura, antibagno, bagno e camera da letto), con	
annessa corte di 234 mq su cui insistono baracca con magazzino da demolire.	
All'immobile si accede tramite cancello carrabile su corte. L'identificazione	
catastale è la seguente: fg 8, plla 24 sub 1, Cat. A4, classe 2, consistenza 6,5	
vani, rendita 204,78 (per il fabbricato) e fg 8, plla 24 sub 4 (per la corte).	
L'immobile è ubicato nel Comune di Marano Principato alla via Pantusa n.	
30, a circa 11 Km dal capoluogo e 1,5 Km dai nuclei residenziali del paese.	
Risulta occupato dai proprietari, dai figli e dalla famiglia della figlia.	
L'immobile è in piena proprietà degli esecutati.	
Prezzo base € 50.444,00	
(euro cinquantamila quarantaquattro/00)	
Prezzo minimo ammesso è di € 37.833,00	
(pari al 75% del prezzo base – euro trentasettemila ottocento trentatré/00).	
Rilancio minimo € 1.300,00	
(euro milletrecento/00).	
 Nel caso di gara tra gli offerenti, le offerte in aumento sull'offerta più alta non	
potranno essere inferiori a quelle sopra determinate.	
 Per una dettagliata descrizione del bene e dei relativi dati catastali, nonché per	
tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri o pesi a qualsiasi titolo	
 gravanti su di esso si fa espresso rinvio alla relazione dell'esperto	
estimatore arch. Gemma Potestio, depositata e disponibile in atti, che deve	
essere consultata dall'offerente e da intendersi quivi integralmente riportata e	
trascritta.	
Detto elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente	
all'ordinanza di vendita ed al presente bando, sui siti pubblicitari specializzati	

interoperabili col Portale delle vendite Pubbliche: www.asteannunci.it,	
www.canaleaste.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, nonché	
presso lo studio del Professionista Delegato e Custode avv. Michele Iapicca,	
 sito in Cosenza alla via Nicola Serra 109 (Tel. 0984022805 – Mob	
3393592088 – avv.micheleiapicca@iapicca.com).	
 MODALITA' VENDITE	
Le operazioni di vendita avverranno esclusivamente nella modalità senza	
incanto, nella forma della vendita "sincrona mista", di cui all'art. 22 D.M. n.	
 32/2015, per il tramite della società Edicom Finance S.r.l. quale gestore della	
vendita telematica, società iscritta nel registro di cui agli artt. 3 ss. D.M.	
32/2015 con il sito internet www.garavirtuale.it, - PDG d'iscrizione n. 3 del	
4/8/2017 con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 lett. b) D.M.	
32/2015.	
Pertanto, le offerte d'acquisto potranno essere presentate sia in via telematica,	
 che su supporto analogico (cioè in formato cartaceo); coloro che hanno	
formulato offerta con modalità telematica partecipano alle operazioni di	
vendita con le medesime modalità; coloro che hanno formulato l'offerta su	
supporto analogico partecipano comparendo, personalmente o a mezzo	
avvocato delegato, innanzi al professionista delegato nel luogo sopra indicato,	
secondo le modalità di seguito meglio descritte.	
L'udienza per l'apertura delle buste, l'esame delle offerte e per l'eventuale	
gara tra gli offerenti, sia quelli presenti in aula, che quelli "virtuali" collegati	
tramite la piattaforma del gestore della vendita, avrà luogo innanzi al	
sottoscritto professionista delegato presso la sala d'aste sopra indicata.	
CONDIZIONI DELLA VENDITA	

1) L'immobile è posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia in atti	
(che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle	
indicazioni della normativa relativa alla regolarità urbanistica degli immobili	
si richiamano nel presente avviso le indicazioni degli accertamenti operati	
dall'esperto estimatore Arch. G. Potestio. In ogni caso, si avvisa	
l'aggiudicatario che potrà ricorrere, ove consentito, per gli immobili realizzati	
in violazione della normativa urbanistico-edilizia, alla disciplina dell'art. 40	
della 1. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del	
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o	
permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di	
trasferimento;	
2) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano,	
come meglio descritti nella perizia del predetto CTU (anche in relazione al	
testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.	
380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù	
attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di	
misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione	
del prezzo;	
 3) la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi	
 o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo;	
conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o	
 difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad	
esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di	
 adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in	
corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo	

non considerati, anche se occultati e, comunque, non evidenziati in perizia,	
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del	
prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;	
4) la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal	
compiere le visure ipotecarie e catastali;	
5) gli immobili saranno venduti liberi da formalità pregiudizievoli	
(pignoramenti, ipoteche e sequestri), che saranno cancellati a cura e spese	
della procedura, ad esclusione di quelle eventuali che siano opponibili (a tal	
fine si invita l'offerente a verificare sempre la presenza di eventuali	
trascrizioni/iscrizioni opponibili alla procedura eseguendo visura ipo-catastale	
sui beni staggiti, presso la Conservatoria dei RRII di Cosenza ovvero a mezzo	
visura eseguita con i servizi telematici di consultazione Sister offerti	
 dall'Agenzia delle Entrate);	
 6) qualora l'immobile sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la	
 liberazione dell'immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del	
 custode giudiziario;	
7) sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri tributari e fiscali derivanti dalla	
vendita, nonché le spese dell'attività del professionista ai sensi del DM	
n.227/2015 che verranno comunicati tempestivamente dal professionista	
 delegato e dovranno essere versate dall'aggiudicatario nel termine previsto	
per il saldo prezzo; qualora la somma versata dall'aggiudicatario per i suddetti	
 oneri dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla	
nella misura che gli verrà comunicata dal delegato nel termine di quindici	
giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, atteso	
che quanto pagato verrà imputato prima alle spese e poi in conto prezzo di	

aggiudicazione;	
8) ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso	
a presentare offerta d'acquisto personalmente o a mezzo procuratore legale,	
anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c.;	
9) l'offerente, al momento dell'offerta, deve dichiarare la residenza o eleggere	
domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale; in mancanza le	
comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria (art. 576 c.p.c.);	
 10) tutte le attività che, a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c., debbono essere	
 compiute in cancelleria o davanti al Giudice delle esecuzioni o a cura del	
cancelliere o del giudice dell'esecuzione, saranno effettuate dal professionista	
delegato presso il proprio studio e/o presso la sala d'aste messa a disposizione	
dal Tribunale di Cosenza, ubicata in Cosenza, presso gli uffici del Giudice di	
 Pace, via Antonio Guarasci, piano VI, stanza n. 1.	
 11) possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., nel	
 termine non inferiore a centoventi giorni e non superiore a centosessanta.	
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ANALOGICA	
(IN BUSTA CHIUSA)	
1) L'offerente che intenda presentare offerta di acquisto in modalità	
analogica, dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, sito in	
Cosenza (CS), via Nicola Serra 109 piano II, entro le ore 12:00 del giorno	
precedente fissato per la gara, ovvero, qualora la data per la presentazione	
delle offerte cada un giorno festivo o di sabato, entro le ore 12:00 del giorno	
immediatamente precedente, una busta chiusa;	
2) sulla busta dovrà essere indicato solo il nome di chi deposita materialmente	
l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente) e la data della	
· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

andito account alter indications days account amounts calle basets a days are	
vendita; nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta e, dunque,	
né il nome delle parti, né il numero della procedura, né il bene per cui è stata	
fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro;	
3) all'offerta dovranno essere allegati, nella stessa busta, i seguenti	
documenti:	
- se persona fisica, fotocopia di un documento di identità dell'offerente e del	
codice fiscale, ed estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (o certificato	
di stato libero);	
- se società o persona giuridica, certificato del registro delle imprese (o del	
registro persone giuridiche), attestante la vigenza dell'ente, i poteri di	
rappresentanza ed i poteri conferiti all'offerente in udienza, nonché la	
fotocopia di un documento di identità del o dei rappresentanti legali e	
dell'offerente;	
- in caso di avvocato che presenti l'offerta per persona da nominare, la riserva	
di nomina dovrà essere effettuata nell'offerta di acquisto;	
- trattandosi di cittadino di altro stato, non facente parte della Comunità	
Europea, certificato di cittadinanza ed eventuale permesso o carta di	
soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità;	
- un assegno circolare non trasferibile intestato a: 'avv. Michele Iapicca	
delegato proc 162-2008 REI Trib CS' per un importo pari almeno al 10 per	
cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di	
rifiuto dell'acquisto o di mancata comparizione alla vendita;	
4) l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza e, comunque,	
per almeno 120 giorni, corredata da marca da bollo, dovrà contenere:	
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale o partita	

iva, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto a cui	
andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto	
diverso da colui il quale sottoscrive l'offerta) il quale dovrà anche presenziare	
(personalmente o a mezzo avvocato delegato) all'udienza fissata per la	
vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni,	
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se	
l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa	
autorizzazione del giudice tutelare (tale autorizzazione dovrà essere inserita	
nella busta);	
b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;	
c) l'anno ed il numero di ruolo generale della procedura;	
d) l'indicazione del professionista delegato;	
e) la data e l'ora fissati per l'inizio delle operazioni di vendita;	
f) il lotto ed i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;	
g) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo	
minimo sopra indicato (prezzo base con massimo ribasso di ¼), a pena di	
inefficacia;	
h) il termine di pagamento del prezzo di aggiudicazione, maggiorato degli	
oneri tributari e fiscali, che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data	
dell'aggiudicazione (né inferiore al termine minimo di 90 giorni), con la	
possibilità dell'offerente di indicare un termine più breve, circostanza questa	
che verrà valutata ai fini della migliore offerta per l'applicazione del disposto	
 dell'art. 573 c.p.c. in caso di gara tra gli offerenti;	
i) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;	
j) l'importo versato a titolo di cauzione.	
1	

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA	
PRESCRITTE DAL DECRETO MINISTERIALE.	
Le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti previsti dagli	
artt. 12 e ss. Del Decreto del Ministero della Giustizia n. 32/2015.	
In particolare:	
1. l'offerente che intende presentare offerta di acquisto in forma telematica,	
deve, ai sensi dell'art. 12 co. 4 D.M. n. 32/2015, trasmettere l'offerta	
mediante apposita "casella di posta elettronica certificata per la vendita	
telematica", che può essere richiesta al gestore della vendita telematica	
(Edicom Finance s.r.l.) direttamente tramite il sito <u>www.garavirtuale.it</u> , dalla	
persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta e le cui credenziali	
di accesso sono rilasciate dal gestore stesso, previa identificazione del	
richiedente; la trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata	
dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa	
 di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, co.4 del decreto del Presidente	
della Repubblica n.68/2005 e che il gestore del servizio di posta elettronica	
certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le	
credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 commi	
2 e 3. Se l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata,	
anche in copia per immagine, la procura, redatta per atto pubblico o scrittura	
privata autenticata, rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di	
posta elettronica per la vendita telematica di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12	
D.M. 32/2015.	
In alternativa, l'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere	
trasmessa, ai sensi dell'art. 12 c. 5, D.M. n. 32/2015, a mezzo posta	

elettronica certificata anche se priva dei requisiti della "casella di posta	
elettronica certificata per la vendita telematica" di cui all'articolo 2 comma	
1,lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo e la procura è rilasciata a	
colui che ha sottoscritto l'offerta;	
2. L'offerta telematica, in regola con il bollo elettronico (pagabile, alla fine	
della procedura di presentazione dell'offerta, su questo indirizzo	
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_14.wp, cliccando su + Nuova	
Richiesta di pagamento), da compilarsi direttamente sul portale Gara Virtuale,	
deve necessariamente contenere:	
a) i dati identificativi dell'offerente, con espressa indicazione del codice	
fiscale e della partita iva;	
b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;	
c) l'anno ed il numero di ruolo generale della procedura;	
d) il numero ed altro dato identificativo del lotto;	
e) la descrizione del bene;	
f) l'indicazione del professionista delegato;	
g) la data e l'ora fissate per l'inizio dell'operazione di vendita;	
h) il prezzo offerto ed il termine di pagamento del prezzo e degli oneri	
tributari (facendo attenzione a non inserire importo inferiore al prezzo minimo	
ammesso e termini di pagamento superiori a 120 gg);	
i) l'importo versato a titolo di cauzione (di importo pari almeno al 10% del	
prezzo offerto), con la data, l'orario ed il numero del CRO del bonifico	
effettuato per il versamento della stessa;	
j) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del	
bonifico di cui alla precedente lettera;	

	k) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4	
	dell'art. 12 D.M. n. 32/2015 o, in alternativa, quello di cui al comma 5 del	
	medesimo articolo, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le	
	comunicazioni;	
	l) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.	
	3. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti	
	attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato	
	dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice	
	identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice	
	identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese	
	assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1	
	alpha-2code dell'International Organization for Standardization;	
	4. se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno	
	essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è	
	minorenne, l'offerta dovrà essere formulata dai genitori previa autorizzazione	
-	del Giudice tutelare.	
	<b>5.</b> Ai sensi degli artt. 12 e 13 D.M. 32/2015, ogni offerente potrà validamente	
	compilare l'offerta soltanto utilizzando il software web realizzato dal	
	Ministero e fruibile sul portale delle vendite pubbliche o tramite il portale del	
	gestore nella scheda di dettaglio del lotto di interesse; successivamente, il	
	modulo precompilato digitalmente andrà scaricato ed inviato all'indirizzo di	
	posta elettronica certificata offertapvp.dgsia@giustiziacert.it o vvero a quello	
	indicato dal portale all'esito della compilazione, entro le ore 12:00 del giorno	
	prima della data fissata per l'esame delle offerte; l'offerta si intende	
	depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta	

consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero	
della Giustizia;	
6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o	
 di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti	
allegati sono cifrati mediante il medesimo software utilizzato per redigere	
 l'offerta telematica. Le modalità di congiunzione mediante strumenti	
informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle	
specifiche tecniche di cui all'articolo 26.	
7. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per	
la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata	
dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa	
di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente	
della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta	
elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver	
rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo	
13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve	
essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella	
di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta	
nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere	
allegata anche in copia per immagine.	
8. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a	
mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui	
all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la	
procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente	
comma.	

9. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta	
elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica	
certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n);	
10. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica	
contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta	
elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio	
delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente	
regolamento;	
11. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver	
luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia	
informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un	
documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è	
priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche	
stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un	
documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia	
per immagine deve essere estratta dal passaporto;	
12. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero	
1 1	
verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento	
previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto	
previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del	
portale dei servizi telematici del Ministero.	
13. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la	
ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta	
elettronica certificata del ministero della giustizia.	
14. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui	

all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di	
centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per	
l'inizio delle operazioni di vendita.	
15. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento	
testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei	
formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve	
contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere	
a), n) ed o).	
16. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori	
incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.	
17. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero	
comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi	
programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio	
giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato	
sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti	
che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490	
del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte	
sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il	
quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente.	
Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore	
ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.	
18. Si avvisa, inoltre, che nei casi di mancato funzionamento dei sistemi	
informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati dal	
Ministero e dal gestore, l'offerta si intende depositata nel momento in cui	
viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta	

elettronica certificata del mittente. Il gestore e' tenuto a permettere la	
partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la	
 tempestiva presentazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta di	
 accettazione.	
19. Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta telematica può essere presentata	
unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante	
della società offerente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell'art.	
579 ultimo comma c.p.c. (per persona da nominare, possibile solo per gli	
avvocati).	
Ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015, si precisa che nei casi programmati (e	
comunicati dal Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato	
funzionamento dei sistemi informativi del dominio "giustizia" (come	
identificati dalla menzionata norma) il gestore ne darà notizia agli interessati	
mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet ed inoltre un analogo	
avviso sarà pubblicato sui siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui	
all'articolo 490 del codice di procedura civile. In tale caso, le offerte potranno	
essere fatte pervenire presso l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la	
procedura esecutiva anche mediante diretto deposito in cancelleria nelle forme	
tradizionali.	
^^^^^^	
1) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita	
senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior	
offerente anche qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la	
vendita o non compaia nel luogo indicato per l'apertura delle buste;	
2) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti	

all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti a norma del decreto	
ministeriale n. 227 del 2015 al professionista incaricato della registrazione,	
trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e degli importi necessari per	
la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; questi ultimi gli saranno	
successivamente restituiti dalla procedura; l'importo complessivo di tali oneri	
 accessori sarà tempestivamente comunicato dal professionista	
successivamente all'aggiudicazione. Il professionista, unitamente al deposito	
della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione	
relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle	
 spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate	
dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli	
oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.	
3) salvo quanto previsto al punto successivo, l'importo del prezzo di	
aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà effettuarsi	
entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione ovvero	
entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico sul conto	
corrente della procedura, i cui estremi (IBAN) saranno comunicati	
all'aggiudicatario dal professionista delegato;	
4) in ipotesi di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il	
quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di 15	
giorni dalla aggiudicazione), che sia stata ammessa dal giudice con	
l'ordinanza che dispone la vendita, il delegato provvederà a calcolare	
approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura,	
nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia	
ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il	

professionista comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere	
versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine	
 indicato nell'offerta e quale parte dovrà essere versata sul conto della	
procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al	
pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del	
 professionista delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di	
credito; l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di	
dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo	
 sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;	
5) in caso di mancato pagamento di quanto complessivamente dovuto (sia a	
titolo di saldo prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato	
nell'offerta, il Giudice dell'Esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a	
cura del professionista) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con	
incameramento della cauzione;	
 6) il professionista delegato, referente della procedura procederà alla apertura	
 delle buste e prenderà atto delle offerte presentate ed esaminerà tutte le	
offerte, alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non	
intervenuti, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita.	
DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE	
Il professionista delegato provvede alla deliberazione sull'offerta a norma	
dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574.	
Il professionista delegato, referente della procedura, procederà all'apertura	
delle buste e prenderà atto delle offerte telematiche presentate ed esaminerà	
tutte le offerte alla eventuale presenza delle parti e dei creditori nel giorno e	
nell'ora indicati nell'avviso di vendita.	

Saranno quindi aperte le buste contenenti l'offerta con le seguenti modalità:	
a) le buste presentate con modalità analogica saranno aperte alla presenza del	
professionista delegato che ne controllerà la regolarità e degli offerenti e	
saranno inserite nella piattaforma a cura del professionista delegato onde	
consentire anche agli utenti connessi telematicamente di venire a conoscenza	
delle offerte analogiche presentate;	
b) le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso la	
piattaforma del gestore che consente la visione delle operazioni agli offerenti	
che risulteranno connessi alla piattaforma stessa e agli offerenti mediante lo	
schermo presente nella sala.	
Si precisa, pertanto, che chi avrà optato per la presentazione dell'offerta in	
forma analogica dovrà recarsi in tempo utile, per poter partecipare alla gara,	
mentre chi avrà optato per la presentazione telematica dell'offerta, potrà	
partecipare alla vendita telematica ovunque si trovi, purché munito di	
credenziali di accesso al portale, inviate via email dal gestore almeno 30	
(trenta) minuti prima delle operazioni di vendita, e connessione internet per	
validare i rilanci e le offerte.	
Saranno dichiarate inammissibili: le offerte criptate e analogiche depositate	
oltre il termine delle ore 12 del giorno precedente a quello dell'asta; le offerte	
inferiori al valore dell'immobile come sopra determinato; le offerte criptate e	
analogiche non accompagnate da cauzione prestata e/o laddove prevista, il	
mancato deposito della fideiussione secondo le modalità stabilite nelle	
disposizioni generali di vendita.	
IN CASO DI OFFERTA UNICA	
Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta	

un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, la stessa sarà senz'altro	
accolta.	
Nel corso del primo esperimento di vendita, se l'unica offerta sia inferiore al	
prezzo base in misura non superiore ad un quarto, si opera come segue:	
- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra	
una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il	
professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione,	
che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e,	
dunque, telematica, sincronica mista, senza incanto e con identico prezzo	
base);	
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia	
proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo	
almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;	
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia	
proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico	
offerente.	
Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia	
inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:	
- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile,	
necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al	
creditore;	
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione	
dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.	
IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE	
Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte	

valide, si procederà a gara con partecipazione degli offerenti telematici che vi	
prenderanno parte in via telematica e degli offerenti analogici che vi	
prenderanno parte comparendo personalmente, sulla base della offerta più	
 alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel	
termine di tre minuti dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al	
 rilancio minimo, come determinato nell'avviso di vendita.	
I rilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del	
gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano	
personalmente alle operazioni di vendita così come i rilanci effettuati da	
 questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita	
telematica e resi visibili ai partecipanti in via telematica.	
 Il termine di tre minuti per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal	
 professionista, previo accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della	
 precedente offerta. E' rimessa al professionista la valutazione dell'ordine con	
il quale i rilanci vengono effettuati. Se la gara non può avere luogo per	
mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone la	
 aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa	
(nell'individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo	
ma, a parità di prezzo, sarà prescelta la offerta che preveda il versamento del	
saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia	
allegata la cauzione di maggiore entità). Quando all'esito della gara tra gli	
offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della	
comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più	
vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.	
Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:	
56 1 01161 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile,	
necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al	
creditore;	
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione	
dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.	
Dopo la vendita sincrona mista gli importi depositati dagli offerenti a titolo di	
cauzione saranno, se bonificati, riaccreditati tempestivamente ovvero	
restituiti, previa ricevuta, gli assegni circolari a coloro che non siano	
aggiudicatari, detratte solo le spese di bonifico sul conto o sulla carta di	
credito o di debito dal quale le somme sono state prelevate.	
PRESCRIZIONI ULTERIORI	
1) In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573	
c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà	
comunque quello sopra indicato ovvero quello minore indicato nell'offerta	
dall'aggiudicatario;	
2) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione	
della gara;	
3) nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato	
l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà	
dichiarare al professionista nei tre giorni successivi alla vendita il nome della	
persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura	
speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in	
data non successiva alla vendita stessa;	
4) il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare	
al professionista, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il	

nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile,	
depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione	
autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente	
necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a	
favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione	
dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore;	
5) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare	
ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca	
di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria	
domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine	
fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate	
direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto	
della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo	
comma cpc, nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la	
seguente dizione "rilevato che pagamento di parte del prezzo relativo al	
trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante	
erogazione della somma dida parte dia fronte del contratto di mutuo a	
rogitodelrepe che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il	
consenso all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso	
del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto	
disposto dall'art. 585 c.p.c. è fatto divieto al Conservatore dei Registri	
Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle	
Entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione	
dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le	
somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante	

senza aggravio di spese per la procedura.	
Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento	
contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, l'aggiudicatario dovrà fare	
richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal	
diritto di accedere a questa forma particolare di emissione di decreto)	
nell'istanza di partecipazione.	
SI AVVISANO GLI INTERESSATI	
Che per ogni condizione di vendita non espressamente indicata si rinvia al	
regolamento e alle condizioni generali indicate sul portale del gestore	
www.garavirtuale.it nonché alle norme di legge.	
E' possibile contattare il Gestore della vendita telematica Edicom Finance	
S.r.l., Sede di Venezia Mestre tel. 041 5369911 fax 041 5361923 - Sede di	
Palermo tel. 091 7308290 fax 091 6261372, Back Office c/o le Cancellerie	
del Tribunale con personale qualificato, Chat online disponibile sul portale	
www.garavirtuale.it."	
Maggiori ed ulteriori informazioni potranno essere fornite anche dalla	
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Cosenza e dal	
professionista delegato alla vendita.	
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLA VENDITA	
Della vendita dovrà essere data pubblicità notizia, mediante i seguenti	
adempimenti:	
1) pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica	
denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490, I comma e	
631 bis c.p.c.;	
2) diffusione dell'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza di	
2) diffusione den avviso di vendita, dintamente a copia den ordinanza di	

delega e della relazione di stima redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 173 bis	
disp. att. c.p.c., sui siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,	
www.rivistaastegiudiziarie.it, www.canaleaste.it, interoperabili col Portale	
delle vendite Pubbliche e per il tramite dei servizi operativi correlati:	
Pubblicazione sulla Rivista Aste Giudiziarie Edizione digitale, invio	
dell'estratto attraverso il servizio Postal Target, ai residenti nelle adiacenze	
dell'immobile staggito, il network Aste.click per la pubblicazione su	
www.immobiliare.it e sui principali siti internet immobiliari privati oltre che	
sul sito internet ufficiale del tribunale di Cosenza	
www.tribunale.cosenza.giustizia.it.	
Ciò sulla base di convenzione stipulata dal Presidente del Tribunale di	
Cosenza.	
Si ricorda, a tal proposito, che il pacchetto di pubblicità concordato come	
modalità standard di pubblicità include i seguenti canali pubblicitari:	
- Pubblicità legale a mezzo internet tramite il sito www.asteannunci.it iscritto	
nell'elenco ministeriale con PDG del 30/09/09 ed interoperabile con il Portale	
Vendite Pubbliche del Ministero di Giustizia (quando attivo).	
- Pubblicazione sui siti del network Edicom www.asteavvisi.it	
www.rivistaastegiudiziarie.it, iscritti nell'elenco ministeriale con PDG del	
20.06.11 e PDG del 08/07/2013 ed interoperabili con il Portale Vendite	
Pubbliche del Ministero di Giustizia (quando attivo).	
- Pubblicazione delle vendite giudiziarie sull'APP GPS ASTE - applicazione	
Android e IOS (iphone ipad ipod touch,) con sistema di geo localizzazione.	
- Pubblicazione delle schede con riepilogo dei beni in vendita e relative foto	
nella rubrica alle vendite giudiziarie del tribunale di Cosenza sulla web TV	

www.canaleaste.it iscritta nell'elenco ministeriale con PDG del 12/03/12 ed	
interoperabile con il Portale Vendite Pubbliche del Ministero di Giustizia	
(quando attivo).	
 - Pubblicazione sulla Rivista Aste Giudiziarie Ed. Nazionale sezione dedicata	
al Tribunale di Cosenza, distribuita in abbonamento e presso le migliori	
edicole a livello nazionale, nonché spedita in abbonamento, per un totale di	
250 mila copie mensili.	
- Pubblicazione sulla Tabloid Free Press Edizione Calabria sezione dedicata	
"Aste Giudiziarie Tribunale di Cosenza".	
- Postal target indicizzato (invio di 300 missive nelle vicinanze dell'immobile	
staggito).	
- Sistema Aste click pubblicazione degli avvisi di vendita sui principali siti	
Internet immobiliari privati (es. casa.it - subito.it - attico.it - idealista.it	
bakeca.it - secondamano.it - ebay annunci) + 30 portali gratuiti collegati, con	
 un bacino di oltre 12.000.000 di utenti.	
- Pubblicazione su immobiliare.it	
- Pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Cosenza.	
3) Ove il delegato dovesse ritenere opportuno, in ragione delle caratteristiche	
del bene o di altre circostanze, procedersi anche tramite pubblicità sulla	
stampa, il medesimo professionista dovrà – una volta assicuratosi che sul	
conto corrente sia prevista anche la somma necessaria per procedere a questa	
forma ulteriore di pubblicità sulla base dei costi indicati nel modulo	
aggiuntivo all'all. 1 della convenzione integrativa tra Tribunale ed Edicom-	
curare con Edicom gli adempimenti necessari per assicurare dell'avviso di	
vendita venga data divulgazione, a cura del professionista, almeno	

quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o	
della data dell'incanto, su:	
- Quotidiano del Sud con ribattuta nei 15gg successivi alla prima	
 pubblicazione.	
- Pubblicazione sul sito www.quotidianodelsud.it tramite il motore di ricerca	
 Edicom.	
L'avviso pubblicato su stampa dovrà contenere le seguenti informazioni:	
 a. numero di ruolo della procedura;	
b. nome del Giudice dell'esecuzione;	
c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;	
d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena	
proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);	
e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);	
f. comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;	
g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.);	
h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);	
i. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);	
j. modalità della vendita (telematica sincrona mista);	
k. ammontare del prezzo base per la vendita e del rilancio minimo in caso di	
gara;	
l. termine per la presentazione delle offerte per la vendita;	
m. data, luogo ed ora fissata per la vendita	
n. orario di apertura delle buste;	
o. indicazioni su dove reperire maggiori informazioni (Custode dell'immobile	
con indicazione del numero di telefono – Cancelleria del Tribunale ordinario	
·	

di Cosenza – - Sito internet del Tribunale di Cosenza);	
4) Sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, ciascuno dei	
creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato a sue spese non rimborsabili	
neppure ex art. 2770 cod. civ., all'ulteriore forma di pubblicità da lui	
eventualmente richiesta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del	
 termine per la presentazione delle offerte.	
5) Quanto alla durata degli adempimenti pubblicitari, i beni in vendita	
andranno in pubblicità:	
- in un termine non inferiore a 120 giorni prima della data fissata per la	
vendita senza incanto nel caso dei primi due esperimenti di vendita;	
- in un termine non inferiore a 90 giorni prima della data fissata per la vendita	
senza incanto nel caso del terzo e quarto esperimento di vendita;	
la diffusione attraverso tutti i canali pubblicitari richiamati dovrà essere	
assicurata ininterrottamente per almeno 120 giorni prima per quanto concerne	
 i primi due esperimenti di vendita (ed almeno 90 giorni prima per quanto	
riguarda il terzo e il quarto esperimento di vendita) e successivamente	
all'eventuale asta deserta ininterrottamente fino alla data del successivo	
 tentativo di vendita per ogni ciclo di vendita (4 + 3 + 3).	
 A tali fini il G.E. autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della	
procedura.	
 Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità faranno	
riferimento al professionista delegato per il reperimento dei fondi necessari	
all'espletamento delle pubblicità.	
Agli adempimenti pubblicitari dovrà provvedere il professionista delegato a	
spese del creditore procedente.	

Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria delle	
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza e/o dal Delegato alla vendita	
 avv. Michele Iapicca (cell. 3393592088, tel 0984022805 email:	
avv.micheleiapicca@iapicca.com; PEC	
avv.micheleiapicca@pec.iapicca.com).	
Per informazioni sullo stato di occupazione degli immobili e per visionare gli	
stessi contattare sempre il professionista delegato, agli indirizzi di cui sopra,	
che è stato nominato pure custode giudiziario.	
 Cosenza, 02 luglio 2024	
 Il Professionista delegato	
avv. Michele Iapicca	